

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

INDICE

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	1
ART. 1 Oggetto.....	1
TITOLO I ENTRATE COMUNALI.....	1
ART.2 Individuazione.....	2
ART.3 Regolamenti specifici.....	2
ART.4 Determinazione canoni, prezzi, tariffe.....	2
ART.5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	2
TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE.....	3
ART. 6 Soggetti responsabili delle entrate	3
ART.7 Modalità di pagamento.....	3
ART. 8 Attività di riscontro	3
ART. 9 Omissione e ritardo dei pagamenti.....	4
ART.10 Rateazioni o dilazioni di pagament	4
TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA.....	4
ART.11 Forme di riscossione	4
ART.12 Procedure	5
ART.13 Esonero dalle procedure.....	5
ART.14 Entrata in vigore.....	5

ART. 1 Oggetto

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurare la gestione secondo principi d'efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni nonché del regolamento di contabilità.

TITOLO I ENTRATE COMUNALI

ART.2 Individuazione

1. Costituiscono entrate comunali non tributarie, disciplinate dal presente regolamento, quelle derivanti da:

rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;

proventi dei servizi pubblici;

corrispettivi per concessioni di beni demaniali;

canoni d'uso;

qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

ART.3 Regolamenti specifici

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione d'ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

ART.4 Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali spettano all'organo comunale competente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.

2. Le deliberazioni d'approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

ART.5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto

previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6 Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), ai funzionari dei servizi generatori delle singole risorse d'entrata.

2. I responsabili dell'entrata provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, è attribuito ai responsabili dell'entrata il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446., il responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

ART. 7 Modalità di pagamento

1. In via generale, e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante Pos – Pagobancomat e carte di credito di Istituti finanziari convenzionati con il Tesoriere Comunale. Le convenzioni relative devono essere previamente approvata dal Comune.

ART. 8 Attività di riscontro

1 I responsabili di ciascun'entrata, gestita direttamente dall'Ente, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente delle leggi e dai regolamenti.

2 Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446.

3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del responsabile dell'entrata, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 9 Omissione e ritardo dei pagamenti

1 La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2 Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3 Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico dei soggetti inadempienti.

ART.10 Rateazioni o dilazioni di pagamento

1. Il responsabile dell'entrata può concedere, a specifica domanda del contribuente, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei seguenti limiti:

- durata massima: dodici mesi;
- protrazione della durata massima della rateazione o dilazione oltre i dodici mesi nel caso in cui il Responsabile dell'Entrata tenendo conto delle condizioni soggettive dell'utente, lo ritenga opportuno;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione sulle somme rateizzate o dilazionate degli interessi al saggio legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

2. E' in ogni caso escluso la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.

3. Nessuna rateazione o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali rateazioni o dilazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a 10.000 Euro, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

ART.11 Forme di riscossione

La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria è effettuata:

con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, e successive modificazioni ed integrazioni, se affidata al Concessionario della riscossione;

con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639, se la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art.52 del D.Lgs. 446/97.

ART.12 Procedure

1 In generale, le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art.9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio d'insolvenza inizia lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

ART.13 Esonero dalle procedure

1 Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresa interessi, spesa ed altri accessori, sia inferiore all'importo di 10,33 Euro complessive.

2. Il responsabile dell'entrata ne fa attestazione specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

ART.14 Entrata in vigore

1 .Il presente regolamento è pubblicato nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, al termine dei quali entra in vigore.

2. Copia del regolamento è nel frattempo consegnato a cura della Segreteria Comunale a tutti i responsabili dei servizi, al Collegio dei Revisori e al Tesoriere Comunale.